PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.013 **FASCICOLO** 000009/2019

OGGETTO: COMET RECYCLING SRL - IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITA' FIAZZARA, VIA SANSOBBIA 59, COMUNE DI STELLA (SV) - MODIFICA E AGGIORNAMENTO P.D. 2343 DEL 18/07/2016.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale
- il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.”
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”
- L.R. 10 luglio 2017, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 [Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)]”
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019”
- il D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 267 ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento all'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 24/07/2019 Provvedimento numero 2019/2817 del 24/07/2019 esecutivo dal 24/07/2019Protocollo numero 2019/37900 del 24/07/2019

- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
- la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 2017/161 pubblicato il 15/12/2017 ad oggetto:"Aggiornamento contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente"
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 18/10/2018 ad oggetto: "Aggiornamento del regolamento provinciale per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 12/2017, dell'art. 37 della L.R. 18/1999 e degli art. 208, 209, 211 215 e 216 del D.Lgs 152/2006"
- e ll. ss. mm. ed ii.

VISTO il P.D. n. 2343 del 18/07/2016 avente ad oggetto "Comet Recycling S.r.l. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti in località Fiazzara, Via Sansobbia 59, Comune di Stella (SV) – Rinnovo autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii".

VISTA la richiesta della Ditta Comet Recycling S.r.l. di modifica del vigente P.D. 2343 del 18/07/2016 (prot. n. 31461 del 18/06/2019).

VISTA la successiva richiesta di modifica presentata da Comet Recycling S.r.l. (prot. n. 36071 del 15/07/2016), che annullava e sostituiva la comunicazione precedente recante prot. n. 31461 del 18/06/2019.

CONSIDERATO che l'Azienda con la suddetta istanza chiede alcune modifiche dell'autorizzazione in essere, consistenti in:

1. aggiornamento dell'allegato A del P.D. 2016/2343, tramite l'introduzione dell'attività di recupero R10 sui rifiuti inerti appartenenti alla categoria rifiuti da demolizione e costruzione e terra e rocce da scavo, già presenti nell'autorizzazione P.D. 2016/2343 per le operazioni di recupero R5 - R12 e R13. I codici CER coinvolti nella modifica suddetta sono riportati nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Area stoccaggio
170101	Cemento	L1
170102	Mattoni	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci170901, 170902 e 170903	

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 24/07/2019 Provvedimento numero 2019/2817 del 24/07/2019 esecutivo dal 24/07/2019Protocollo numero 2019/37900 del 24/07/2019

170504	Terra e rocce da scavo	L3

2. modifica delle procedure di analisi sulle MPS prodotte da recupero inerti, sostituendo la prescrizione che prevede al punto 3 lettera (w) del P.D. 2343 del 18/07/2016:

   sui materiali dei materiali derivanti dal trattamento: dei rifiuti di costruzione e demolizione (C.E.R.: 17.01.01 – 17.01.02 - 17.01.03 - 17.06.04 - 17.01.07 - 17.08.02 - 17.09.04), dei rifiuti identificati dal codice CER 17.03.02 (miscele bituminose) e dei rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo) e 17.05.06 (fanghi di dragaggio) e dei rifiuti identificati dal codice CER 10.02.02 dovranno essere effettuate le verifiche analitiche di conformità in base alla normativa vigente al fine di consentire la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto e per l'attribuzione della qualifica di MP.S.. Su ciascuno di tali materiali dovranno essere effettuate le verifiche di conformità secondo il seguente schema :

   i. *sul primo quantitativo di materiali prodotti*

   ii. *le stesse verifiche analitiche di conformità dovranno essere ripetute con la seguente modalità :*

   - ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completamento di un lotto di volume complessivo non superiore a 500 m^3. nel caso in cui i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero non siano cambiati nel corso della campagna di recupero;

   - ogni volta che, nel corso della stessa campagna di recupero, cambino i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero ancorché il lotto di MPS prodotto non abbia ancora raggiunto il volume di 500 m^3;

   con il seguente aggiornamento:

   "sui materiali derivanti dal trattamento: dei rifiuti di costruzione e demolizione (C.E.R.: 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.06.04 - 17.01.07 - 17.08.02 - 17.09.04), dei rifiuti identificati dal codice CÉR 17.03.02 (miscele bituminose) e dei rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo) e 17.05.06 (fanghi di dragaggio) e dei rifiuti identificati dai codice CER 10.02.02 dovranno essere effettuate le verifiche analitiche di conformità in base alla normativa vigente al fine di consentire la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto e per l'attribuzione della qualifica di M.P.S.. Su ciascuno di tali materiali dovranno essere effettuate le verifiche di conformità secondo il seguente schema:

   - ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completa mento di un lotto di volume complessivo non superiore a 500 m^3;

3. La possibilità di stoccare le MPS prodotte ad un'altezza dei cumuli fino a sei metri, per un periodo massimo di tre mesi fino al 30 di settembre 2019.

CONSIDERATO che per quanto attiene la prima richiesta di modifica (introduzione dell'operazione di recupero R10 Recupero ambientale (*"Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" allegato C così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010,* si possono esprimere le seguenti considerazioni:

- i rifiuti per i quali è richiesta la modifica rientrano nel punto 7.1 oppure nel punto 7.31-bis del DM 05/02/1998 e s.m.i. In entrambi i paragrafi citati si prevede espressamente

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 24/07/2019 Provvedimento numero 2019/2817 del 24/07/2019 esecutivo dal 24/07/2019Protocollo numero 2019/37900 del 24/07/2019

come attività di recupero anche R10, segnatamente l'*"utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato* 3 *al presente decreto [R10];"*

- tali rifiuti in ingresso all'impianto vengono stoccati nell'apposita area identificata nella posizione "L1" e "L3" (terra e rocce), come risulta dall'Allegato A dell'autorizzazione.
- il rifiuto 170604 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603, non essendo idoneo per l'operazione R10 non verrà più stoccato nel cumulo identificato alla posizione "L1", ma in cassoni identificati in planimetria alla lettera Q.
- il rifiuto 170506 fanghi di dragaggio, essendo inserito nella zona "L3", durante la campagna di produzione MPS in R10 non verrà accettato in impianto.
- l'azienda dispone di impianti idonei per effettuare il trattamento previsto di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
- l'azienda certifica già le MPS prodotte derivanti da operazioni di recupero R5, in applicazione della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. U L/2005/5205.
- l'azienda provvederà alla certificazione delle MPS ottenute da operazioni di recupero R10 conformemente alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, in particolare al caratteristiche prestazionali individuate nell'Allegato C4 *"Recuperi Ambienta/i, Riempimenti e Colmate".*
- le MPS prodotte derivanti da operazioni di recupero R10 verranno stoccate in un cumulo a se stante identificato con cartello riportante MPS-Rl0, separato dai cumuli di MPS derivanti da operazioni di recupero R5.
- le MPS prodotte derivanti da operazioni di recupero R10 dovranno essere conformi oltre che al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 5/2/1998, anche alla colonna A o B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte IV del D.Lgs. 152/06 in funzione della destinazione d'uso dell'area interessata.

CONSIDERATO che per quanto attiene la seconda richiesta della Comet Recycling Sr.l. (modifica delle procedura di analisi sulle MPS prodotte da recupero inerti), si possono esprimere le seguenti osservazioni:

- la procedura prevista dal punto 3 lettera (w) del P.D. 2343 del 18/07/2016 era stata mutuata dalla procedura di classificazione rifiti e materie prime seconde UNI EN ISO 14001 identificata come PGA 4.6.6 Ed1 Rev. 00 del 15/05/2015 (pag 10 di 26);
- la prescrizione vigente di cui al punto 3 lettera (w) del P.D. 2343 del 18/07/2016, in fase di gestione operativa, ha comportato problematiche di organizzazione del lavoro in quanto, nel caso di piccoli conferimenti in entrata all'impianto da produttori diversi, è insostenibile e ingestibile;
- i rifiuti inerti in entrata all'impianto, sono accompagnati, ove previsto, da certificazione analitica atta a dimostrare la compatibilità per il successivo recupero.

CONSIDERATO che:

a) le modifiche richieste si configurano come modifiche non sostanziali ai fini della normativa in vigore;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 24/07/2019 Provvedimento numero 2019/2817 del 24/07/2019 esecutivo dal 24/07/2019Protocollo numero 2019/37900 del 24/07/2019

b) la modifica relativa all'altezza dei cumuli delle MPS prodotte riveste carattere di temporaneità ed è giustificata da una situazione di difficoltà momentanea dell'Azienda;

c) è necessario comunque che vengano rispettate le altre disposizioni di cui al P.D.2343 del 18/07/2016.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA :

1. di modificare e aggiornare il P.D. 2343 del 18/07/2016 tramite:

   - revoca degli allegati A e B del P.D. 2343 del 18/07/2016 che si intendono sostituiti con i nuovi Allegato A (elenco rifiuti) ed Allegato B (planimetria), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

   - sostituzione del punto 3 lettera (w) del P.D. suddetto con la seguente formulazione:

     "sui materiali derivanti dal trattamento: dei rifiuti di costruzione e demolizione (C.E.R.: 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.06.04 - 17.01.07 - 17.08.02 - 17.09.04), dei rifiuti identificati dal codice CÉR 17.03.02 (miscele bituminose) e dei rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo) e 17.05.06 (fanghi di dragaggio) e dei rifiuti identificati dai codice CER 10.02.02 dovranno essere effettuate le verifiche analitiche di conformità in base alla normativa vigente al fine di consentire la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto e per l'attribuzione della qualifica di M.P.S.. Su ciascuno di tali materiali dovranno essere effettuate le verifiche di conformità ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completamento di un lotto di volume complessivo non superiore a 500 m^3"

2. di autorizzare temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento, l'altezza dei cumuli delle MPS prodotte fino a sei metri; decorso tale periodo i cumuli dovranno essere ricondotti ad una altezza massima di 3 metri.

PRECISA che:

3. in uscita dall'impianto, le sostanze, materie e i prodotti secondari rientrano nella definizione di rifiuto se non rispettano quanto stabilito dall'ex art. 184-ter "*Cessazione della qualifica di rifiuto*" del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In particolare nelle more dell'emanazione di ulteriori Criteri Comunitari o Decreti Ministeriali, di cui al comma 3 del citato articolo, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie prime secondarie devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con D.M. 05/02/98 e s.m.i.

   (a) **per le MPS destinate ad operazioni diverse dal "Recupero ambientale" (R5)** deve essere verificato

      i. mediante test di cessione, il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

      ii. la conformità ai parametri di cui all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, in relazione alla caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati per le diverse finalità previste dalla circolare stessa;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 24/07/2019 Provvedimento numero 2019/2817 del 24/07/2019 esecutivo dal 24/07/2019Protocollo numero 2019/37900 del 24/07/2019

(b) **per le MPS destinate ad operazioni di "Recupero Ambientale" (R10)**, oltre agli accertamenti di cui al precedente punto a) dovrà essere verificato che il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;

(c) Il materiale in uscita dall'impianto di recupero, fino al ricevimento degli esiti delle analisi di controllo attestanti l'efficacia del trattamento di cui ai precedenti punti a) e b), deve essere gestito ancora come rifiuto. Pertanto fino alla effettiva disponibilità degli esiti degli accertamenti necessari, detti materiali manterranno la natura giuridica di rifiuto.

STABILISCE CHE

4. la Ditta dovrà effettuare il pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 2017/161 pubblicato il 15/12/2017 "Aggiornamento contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente", di 500,00 € a titolo di concorso spese di istruttoria. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota e potrà essere effettuato mediante:

   a) Pagamento tramite il sito Internet della Provincia di Savona (Sezione IBAN e pagamenti online) indicando obbligatoriamente nella causale: "Comet Recycling S.r.l., sede Stella - Spese procedimento modifica art. 208";

   b) Versamento sul c/c postale IBAN IT69M0760110600000000288175 intestato a: Provincia di Savona indicando obbligatoriamente nella causale: "Comet Recycling S.r.l., sede Stella - Spese procedimento modifica art.208";

   c) Bonifico bancario conto corrente n. 33000X30 Istituto bancario tesoriere Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT92U0569610600000033000X30 indicando obbligatoriamente nella causale: "Comet Recycling S.r.l., sede Stella - Spese procedimento modifica art.208".

5. che la presente autorizzazione non modifica la durata del precedente provvedimento P.D. 2343 del 18/07/2016. Pertanto si precisa che ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 la durata di 10 anni dell'autorizzazione cesserà di avere efficacia il giorno 02/08/2026 e, almeno 180 giorni prima della sua scadenza, dovrà essere presentata domanda di rinnovo;

6. di riservarsi di revocare il presente provvedimento, previa diffida e sospensione, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti e ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 152/2006 per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, qualora venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

7. di precisare che il presente Atto dirigenziale non esime la ditta Comet Recycling S.r.l. dal conseguimento di ogni altra autorizzazione ecc. che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività contemplata dal presente Provvedimento.

DISPONE

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 24/07/2019 Provvedimento numero 2019/2817 del 24/07/2019 esecutivo dal 24/07/2019Protocollo numero 2019/37900 del 24/07/2019

8. di pubblicare il presente atto all'Albo on line;
9. di trasmettere il presente provvedimento, mediante raccomandata A.R. ovvero tramite PEC a:
   - Comet Recycling S.r.l.- sede legale - via Montegrappa 41/A in Varazze (SV);
   - Comet Recycling S.r.l.- unità operativa - via Sansobbia 59 in Loc Fiazzara, Stella San Giovanni (SV).
   - al Comune di Stella;
   - alla ASL 2 Savonese – U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
   - ad ARPAL - Dipartimento di Savona;
   - all'Albo nazionale gestori ambientali – Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova.

DA' ATTO CHE

10. il responsabile del procedimento, nominato ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è Marco Correggiari;
11. il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
12. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 24/07/2019 Provvedimento numero 2019/2817 del 24/07/2019 esecutivo dal 24/07/2019Protocollo numero 2019/37900 del 24/07/2019